



**Ministero dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA

Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/812529 – portosantostefano@guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 53/2007

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano,

- VISTA** la legge 11 febbraio 1971, n°50 e successive modifiche;
VISTO il Decreto Ministeriale n°478 in data 05.10.99, concernente Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto;
VISTO il Decreto Legislativo n°171 del 18.07.2005 Codice della Nautica da diporto;
VISTO il Dispaccio n°02.01.13413/Rep.II in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
VISTA la propria Ordinanza n°54 datata 30 aprile 2007;
VISTA l'Ordinanza n°42/07, emanata in data 30 aprile 2007 dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno;
VISTE le proprie Ordinanze n°38/04 e 51/04 datate rispettivamente 27 aprile 2004 e 20 maggio 2004;
RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell'impiego e circolazione delle tavole con aquilone (Kite-surf), al fine di garantire il regolare svolgimento della suddetta attività nautica nonché la sicurezza per i bagnanti;
VISTI gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. art. 59 e 524 – 1° comma - del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Art. 1 - Impiego delle tavole con aquilone (Kite-surf)

L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età.

Durante l'utilizzo dei Kite-surf è obbligatorio;

- a) indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un caschetto di protezione;
- b) dotare il Kite-surf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventare, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il Kite-surf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee, mentre l'altra linea (di sicurezza) può essere vincolata alla persona per una lunghezza tale da consentire comunque lo sventare dell'ala. Per il Kite-surf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventare dell'ala);
- c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

E' vietato lasciare il Kite-surf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Art.2 – Navigazione con in Kite-surf

I limiti di navigazione rispetto alla costa per i Kite-surf sono stati stabiliti dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno con Ordinanza n.42/07 emanata in data 30 aprile 2007.

Con i Kite-surf è vietato:

- a) navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- b) navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano.

Inoltre è vietato impiegare i Kite-surf in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento.

Art.3 – Corridoi di lancio per Kitesurf

- 1) Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, come individuata dall'articolo 2 della ordinanza n. 54 in data 30 aprile 2007, l'atterraggio e la partenza dei Kite-surf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, come indicato nello schema (All.1), avente le seguenti caratteristiche:
 - a) Larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad un'ampiezza di mt. 80 ad una distanza dalla costa di mt. 100;
 - b) Devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza superiore a 50 mt. rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti nonché dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
 - c) I corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima galleggiante;
 - d) Per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto superiore a 50 mt. rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti, deve essere di colore arancione, avere un diametro di almeno 80 cm., con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione;
 - e) Ogni gavitello deve riportare la dicitura "**CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE**"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.
- 2) **Norme di comportamento:**
 - a) La partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body-drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);
 - b) Nei 100 mt. sopraccitati è consentito il transito di un Kite-surf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
 - c) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.
- 3) L'installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

Art.4 – Disposizioni finali

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell'art.53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n°171.


La presente Ordinanza sostituisce ed abroga le precedenti Ordinanze n°38/04 e 51/04 datate rispettivamente 27 aprile 2004 e 20 maggio 2004.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.portosantostefano.guardiacostiera.it .-

Porto Santo Stefano, **il 30 Aprile 2007**

**F.TO IL COMANDANTE
T.V. (CP) Maurizio TATTOLI**

SCHEMA DI CORRIDOIO DI LANCIO KITE SURF



Allegato 1 all'Ordinanza n. 53/97 in data 30 aprile 2007